

(a) Progetto di Fusione transfrontaliera per incorporazione di Arca Vita International in Arca Vita, comprensivo dello statuto sociale dell'Incorporante post Fusione, in conformità a quanto richiesto dalle lett. a) e c) dell'art. 25 del Regolamento 14.

**PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE
di**

Arca Vita International DAC

Sede legale: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda

Capitale sociale: Euro 1.634.870, interamente sottoscritto e versato

Numero di iscrizione presso il Companies Registration Office: 293632

in

Arca Vita S.p.A.

Sede legale: via del Fante 21, Verona, Italia

Capitale sociale: Euro 208.279.080, interamente sottoscritto e versato

Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona: 01947090237

**redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., dell'art 19 del d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 e del
Regolamento 28 dei regolamenti irlandesi (S.I. n. 233 del 2023) come successivamente
modificati**

COMMON TERMS OF CROSS-BORDER MERGER BY ABSORPTION OF

Arca Vita International DAC

Registered office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Share capital: Euro 1,634,870 fully subscribed and paid up

Registration number with the Companies Registration Office: 293632

into

Arca Vita S.p.A.

Registered office: via del Fante 21, Verona, Italy

Share capital: Euro 208,279,080, fully subscribed and paid up

Tax code and registration number with the Companies Register of Verona: 01947090237

**drafted pursuant to Article 2501-ter of the Italian Civil Code, Article 19 of the Legislative
Decree no. 19 of 2 March 2023 and Regulation 28 of the European Union (Cross-Border
Conversions, Mergers and Divisions) Regulations 2023 (as amended) (S.I. no. 233 of 2023)**

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA	COMMON TERMS OF CROSS-BORDER MERGER
Arca Vita S.p.A., compagnia di assicurazioni e riassicurazioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Verona, via del Fante n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01947090237, partita IVA n. 03740811207, R.E.A. VR-207330, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00082, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ., di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol Assicurazioni"), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183 ("Arca Vita" o "Società Incorporante").	Arca Vita S.p.A., an insurance and reinsurance company incorporated under Italian law, with its registered office in Verona, Via del Fante no. 21, tax code and registration number with the Companies' Register of Verona 01947090237, VAT no. 03740811207, R.E.A. VR-207330, registered in the Register of Insurance and Reinsurance Companies Sec. I under no. 1.00082, subject to direction and coordination activity, pursuant to Articles 2497 et seq. of the Italian Civil Code, by Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol Assicurazioni"), registered in the Register of Insurance and Reinsurance Companies Sec. I under no. 1.00183 ("Arca Vita" or the "Incorporating Entity").
Arca Vita International DAC, compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge irlandese, con sede legale in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, registrata in Irlanda presso il <i>Companies Registration Office</i> irlandese al n. 293632 e autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione per il ramo vita dalla Banca Centrale d'Irlanda ("Banca Centrale" o "CBI") con n. C33620, ("AVI" o "Società Incorporanda" e, con Arca Vita, le "Società Partecipanti alla Fusione").	Arca Vita International DAC, an insurance company incorporated under the laws of Ireland, with its registered office at 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies Registration Office of Ireland under no. 293632 and authorised to conduct life insurance business by the Central Bank of Ireland ("Central Bank" or "CBI") under no. C33620 ("AVI" or the "Incorporated Entity" and, with Arca Vita, the "Merging Companies").
PREMESSE	PREAMBLE
A. Arca Vita è una società per azioni di diritto italiano che esercita attività assicurativa nei rami Vita ed è controllata da – e soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ. da parte di – Unipol Assicurazioni, quest'ultima iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall'IVASS, Sez. I al numero 1.00183, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo tenuto dall'IVASS al n. 046.	A. Arca Vita is a joint-stock company incorporated under Italian law which carries out Life insurance business and it is controlled - and subject to direction and coordination activity pursuant to Articles 2497 et seq. of the Italian Civil Code – by Unipol Assicurazioni, registered with the Register of Insurance and Reinsurance Companies maintained by IVASS Sec. I under no. 1.00183, Parent Company of the Unipol Insurance Group registered in the Register of Parent Companies maintained by IVASS registered under no. 046.
B. AVI è una società di diritto irlandese che esercita attività assicurativa nel ramo Vita ed è interamente controllata, e continuerà ad essere interamente controllata fino alla data di efficacia della Fusione (come <i>infra</i> definita), da Arca Vita.	B. AVI is a company incorporated under the laws of Ireland which carries out Life insurance business and is wholly owned, and will continue to be wholly owned until the effective date of the Merger (as defined below) by Arca Vita.

C. Il capitale sociale di Arca Vita è detenuto, alla data del presente progetto comune di fusione transfrontaliera (il “Progetto Comune di Fusione” o il “Progetto Comune” o il “Progetto”), come segue: <table border="1"> <tr> <td>Unipol Assicurazioni S.p.a.</td><td>63,3929%</td></tr> <tr> <td>BPER Banca S.p.a.</td><td>19,6721%</td></tr> <tr> <td>Banca Popolare di Sondrio S.p.a.</td><td>14,8369%</td></tr> <tr> <td>Banca Agricola Pop. di Sicilia S.c.p.a.</td><td>1,6940%</td></tr> <tr> <td>Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.</td><td>0,2892%</td></tr> <tr> <td>Banca Popolare di Fondi S.c.p.a.</td><td>0,1150%</td></tr> </table>	Unipol Assicurazioni S.p.a.	63,3929%	BPER Banca S.p.a.	19,6721%	Banca Popolare di Sondrio S.p.a.	14,8369%	Banca Agricola Pop. di Sicilia S.c.p.a.	1,6940%	Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.	0,2892%	Banca Popolare di Fondi S.c.p.a.	0,1150%	C. As of the date of these common terms of cross-border merger (the “Common Terms of Merger” or the “Terms of Merger”), the share capital of Arca Vita is held as follows: <table border="1"> <tr> <td>Unipol Assicurazioni S.p.a.</td><td>63.3929%</td></tr> <tr> <td>BPER Banca S.p.a.</td><td>19.6721%</td></tr> <tr> <td>Banca Popolare di Sondrio S.p.a.</td><td>14.8369%</td></tr> <tr> <td>Banca Agricola Pop. di Sicilia S.c.p.a.</td><td>1.6940%</td></tr> <tr> <td>Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.</td><td>0.2892%</td></tr> <tr> <td>Banca Popolare di Fondi S.c.p.a.</td><td>0.1150%</td></tr> </table>	Unipol Assicurazioni S.p.a.	63.3929%	BPER Banca S.p.a.	19.6721%	Banca Popolare di Sondrio S.p.a.	14.8369%	Banca Agricola Pop. di Sicilia S.c.p.a.	1.6940%	Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.	0.2892%	Banca Popolare di Fondi S.c.p.a.	0.1150%
Unipol Assicurazioni S.p.a.	63,3929%																								
BPER Banca S.p.a.	19,6721%																								
Banca Popolare di Sondrio S.p.a.	14,8369%																								
Banca Agricola Pop. di Sicilia S.c.p.a.	1,6940%																								
Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.	0,2892%																								
Banca Popolare di Fondi S.c.p.a.	0,1150%																								
Unipol Assicurazioni S.p.a.	63.3929%																								
BPER Banca S.p.a.	19.6721%																								
Banca Popolare di Sondrio S.p.a.	14.8369%																								
Banca Agricola Pop. di Sicilia S.c.p.a.	1.6940%																								
Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.	0.2892%																								
Banca Popolare di Fondi S.c.p.a.	0.1150%																								
D. La fusione per incorporazione di AVI in Arca Vita (la “Fusione” o l’“Operazione”), di cui al presente Progetto Comune di Fusione, si inserisce nell’ambito di un più ampio processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria estera del gruppo facente capo ad Unipol Assicurazioni (il “Gruppo Unipol”), già avviato con operazioni similari implementate nel recente passato. Le specifiche finalità dell’Operazione sono meglio descritte nel prosieguo.	D. The merger by absorption of AVI into Arca Vita (the “Merger” or the “Transaction”) referred to in this Common Terms of Merger, is part of a broader process of rationalization and simplification of the foreign corporate structure of the group headed by Unipol Assicurazioni (“Unipol Group”) which has already been initiated with similar transactions implemented in the recent past. The specific purposes of the Transaction are better outlined below.																								
E. Le Società Partecipanti alla Fusione non sono in stato di liquidazione, né i loro organi di amministrazione intendono deliberarne lo scioglimento, né sono soggette ad alcuna procedura concorsuale, né è stata dichiarata la sospensione dei pagamenti nei loro confronti.	E. The Merging Companies are not in a state of liquidation, nor do their management bodies intend to resolve on their dissolution, nor are they subject to any bankruptcy proceedings, nor has a suspension of payments against them been declared.																								
F. Posto che Arca Vita è una società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, mentre AVI è una società costituita ed esistente ai sensi del diritto irlandese, la Fusione si qualifica come operazione transfrontaliera ai sensi del d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 (il “Decreto 19”) e delle applicabili disposizioni irlandesi in materia.	F. Given that Arca Vita is a company incorporated and existing under Italian law, while AVI is a company incorporated and existing under the laws of Ireland, the Merger qualifies as a cross-border transaction under Legislative Decree no. 19 of March 2, 2023 (the “Decree 19”) and under the applicable laws of Ireland.																								
G. In particolare, la Fusione sarà regolata:	G. In particular, the Merger will be regulated:																								
- <u>in Italia</u>, (a) dal Decreto 19, (b) dalle disposizioni del codice civile in materia di fusioni (articoli 2501 e ss. cod. civ.), nella misura in cui queste siano richiamate, non derogate e, comunque, coerenti con le disposizioni del predetto Decreto 19, (c) dalle altre leggi e regolamenti italiani applicabili, quali il d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”), il Regolamento ISVAP n. 14/2008 (il “Regolamento 14”) e	- <u>in Italy</u>, by (a) Decree 19, (b) the provisions of the Italian Civil Code regarding mergers (Articles 2501 <i>et seq.</i> of the Italian Civil Code), to the extent that these are referred to, not derogated from and, in any case, consistent with the provisions of the aforementioned Decree 19, (c) other applicable Italian laws and regulations, such as the Legislative Decree no. 209 of September 7, 2005 (“Private Insurance Code”), ISVAP Regulation no. 14/2008 (the																								

ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare applicabile all'Operazione;	" Regulation 14 ") and any other law and/or regulation applicable to the Transaction;
- in Irlanda, dai Regolamenti dell'Unione Europea del 2023 (in materia di fusioni transfrontaliere) (S.I. n. 233 del 2023) come successivamente modificati (" Regolamenti 2023 "), dai Regolamenti dell'Unione Europea del 2015 (in materia di assicurazione e riassicurazione) come successivamente modificati (i " Regolamenti 2015 ") e da qualsiasi altra disposizione normativa e/o regolamentare applicabile all'Operazione.	- in Ireland, by the European Union (Cross-Border Conversions, Mergers and Divisions) Regulations 2023 (as amended) (S.I. no. 233 of 2023) (the " 2023 Regulations "), the European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (as amended) (the " 2015 Regulations ") and any other legal provisions and/or regulatory provisions applicable to the Transaction.
H. Secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Decreto 19, in caso di conflitto della normativa italiana con la normativa irlandese sugli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare, è data prevalenza alla legge italiana quale legge applicabile alla società risultante dalla Fusione.	H. In case of conflict among the laws of Ireland and the Italian laws and regulations on the requirements following the issuance of the preliminary certificate according to Article 18, paragraph 2 of the Decree 19, Italian law will prevail as the law regulating the Incorporating Entity of the Merger.
I. Dato che il capitale sociale di AVI è, e continuerà ad essere fino alla data di efficacia della Fusione, interamente e direttamente detenuto da Arca Vita, la Fusione sarà realizzata come "fusione semplificata" ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., dell'art. 38 del Decreto 19 e del Regolamento 47 dei Regolamenti 2023. Pertanto, troveranno applicazione le seguenti disposizioni: (i) per Arca Vita, l'art. 2505 cod. civ. (ai sensi del quale non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4), e 5), 2501-quinquies e 2501-sexies cod. civ.) e l'art. 38 del Decreto 19 (ai sensi del quale non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) e m); (ii) per AVI il Regolamento 47 dei Regolamenti 2023.	I. Since the share capital of AVI is, and will be until the effective date of the Merger, wholly and directly held by Arca Vita, the Merger will be structured as a "simplified merger" pursuant to Article 2505 of the Civil Code, Article 38 of Decree 19, and Regulation 47 of the 2023 Regulations. Therefore, the following provisions will apply: (i) for Arca Vita, Article 2505 of the Italian Civil Code (pursuant to which the provisions of Article 2501-ter first paragraph numbers 3), 4) and 5), Article 2501-quinquies and of Article 2501-sexies of the Italian Civil Code do not apply) and Article 38 of Decree 19 (pursuant to which the provisions of Article 19, paragraph 1, letters b) and m) of the same Decree 19 do not apply); (ii) for AVI, Regulation 47 of the 2023 Regulations.
J. Pertanto, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2505 cod. civ. e all'art. 38 del Decreto 19, non vi sarà alcun rapporto di cambio, né saranno previste modalità di assegnazione delle azioni o indicazione della data dalla quale le stesse parteciperanno agli utili di Arca Vita; per lo stesso motivo, non vi è ragione né obbligo di redigere (i) la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. (come richiamato dall'art. 22 del Decreto 19 e dal Regolamento 30 dei Regolamenti 2023) e (ii) le situazioni	J. Therefore, in accordance with the provisions of Article 2505 of the Italian Civil Code and Article 38 of Decree 19, no share exchange ratio will be provided, nor any provision for the allocation of shares or indication of the date from which they will participate in profits of Arca Vita will be provided; for the same reason, there is no reason or obligation to prepare: (i) the experts' report provided for in Article 2501-sexies cod. civ. (as recalled by Article 22 of Decree 19 and Regulation 30 of the 2023 Regulations); and (ii) the balance

patrimoniali di cui all'art. 2501- <i>quater</i> cod. civ., fermo quanto <i>infra</i> specificato.	sheets provided for in art. 2501- <i>quater</i> of the Italian Civil Code, without prejudice to what it is specified below.
K. Ciò premesso, sebbene la Fusione rientri nell'ipotesi di fusione cd. "semplificata":	K. That being said, although the Merger qualifies as a "simplified merger":
- ai sensi degli artt. 2501- <i>quinquies</i> cod. civ., 21 del Decreto 19 del d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 nonché in conformità con il Regolamento 47 dei Regolamenti 2023, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione redigeranno e approveranno, su base volontaria, una relazione congiunta nella quale saranno rappresentati gli aspetti giuridici ed economici della Fusione e le relative implicazioni per i lavoratori e per l'attività futura della società risultante dalla Fusione (la "Relazione Comune dei CdA").	- pursuant to Articles 2501- <i>quinquies</i> of the Italian Civil Code, 21 of Decree 19 as well as in accordance with Regulation 47 of the 2023 Regulations, the management bodies of the Merging Companies shall draft and approve, on a voluntary basis, a joint report in which the legal and economic aspects of the Merger and its implications for employees and the future business of the company resulting from the Merger will be represented (the " Common BoDs' Report ").
La decisione di predisporre la Relazione Comune dei CdA in via congiunta è stata determinata dalla circostanza che le Società Partecipanti alla Fusione appartengono al medesimo Gruppo Unipol e, pertanto, risulta opportuno illustrare e giustificare il Progetto Comune di Fusione in un'ottica unitaria, tenuto altresì conto della coincidenza degli interessi e dei comuni obiettivi sottesi all'Operazione;	The decision to prepare the Common BoDs' Report jointly is determined by the circumstance that the Merging Companies belong to the same Unipol Group and, therefore, it is appropriate to illustrate and justify the Common Terms of Merger from a unified perspective, also taking into account the overlapping interests and the common purposes behind the Transaction;
- inoltre, l'art. 25, comma 1, lett. b) del Regolamento 14 prevede che l'istanza di autorizzazione da presentare all'IVASS contenga, tra l'altro, una relazione che illustri il progetto di fusione e fornisca adeguate informazioni sugli obiettivi che le società partecipanti all'operazione intendono raggiungere attraverso la medesima operazione e sui relativi benefici e costi, nonché, con riferimento al soggetto incorporante o al soggetto risultante, informazioni sugli effetti dell'operazione sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa gestionale e periferica, sulle procedure contabili e sui lavoratori.	- in addition, Article 25, par. 1, letter b) of Regulation 14 provides that the application for the IVASS authorisation shall contain, <i>inter alia</i> , a report explaining the proposed merger and providing adequate information on the objectives that the merging companies intend to achieve through the transaction and the related benefits and costs, as well as, with reference to the incorporating or resulting entity, information on the effects of the merger on the technical situation, management and peripheral organizational structure, accounting procedures and workers.
L. Non ricorrono le condizioni di applicazione di cui all'art. 2501- <i>bis</i> cod. civ. e le Società Partecipanti alla Fusione non hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni.	L. The conditions for the application of Article 2501- <i>bis</i> of the Civil Code are not met, and the Merging Companies have not issued bonds convertible into shares.

M. Il presente Progetto Comune di Fusione è stato redatto e approvato dagli organi amministrativi di Arca Vita e di AVI ai sensi degli artt. 2501-ter cod. civ. e 19 del Decreto 19 nonché del Regolamento 28 dei Regolamenti 2023.	M. These Common Terms of Merger have been drafted, approved and adopted by the boards of directors of Arca Vita and AVI pursuant to Articles 2501-ter of the Italian Civil Code and Decree 19 as well as Regulation 28 of the 2023 Regulations.
N. Con particolare riguardo al Consiglio di Amministrazione di Arca Vita, quest'ultimo ha approvato il presente Progetto Comune di Fusione [all'unanimità] e, dunque, nel rispetto delle maggioranze di cui all'art. 20, comma 7(x), dello statuto sociale.	N. With particular regard to the Board of Directors of Arca Vita, they adopted [unanimously] these Common Terms of Merger and are therefore in compliance with the majorities set forth in Article 20, Paragraph 7(x) of the by-laws.
O. Sotto il profilo deliberativo, la Fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Arca Vita con deliberazione risultante da atto pubblico, secondo quanto consentito dagli artt. 2365 e 2505, comma 2, cod. civ. e dall'art. 20, comma 7(x), dello statuto sociale di Arca Vita (con le maggioranze ivi previste), salva in ogni caso la facoltà riconosciuta agli azionisti di cui all'art. 2505, comma 3, cod. civ. La Fusione sarà altresì approvata, su base volontaria, dal socio unico di AVI (i.e. Arca Vita) tramite apposita determinazione (la "Determinazione del Socio Unico").	O. As per the resolutions to be adopted, the Merger will be approved by the Board of Directors of Arca Vita by a resolution in the form of a public deed, as allowed by Articles 2365 and 2505, paragraph 2, of the Italian Civil Code and Article 20, paragraph 7(x), of Arca Vita's bylaws (with the majorities provided therein), without prejudice, in any event, to the rights granted to shareholders under Article 2505, paragraph 3, of the Civil Code. The Merger will also be approved, on a voluntary basis, by the sole shareholder of AVI (i.e. Arca Vita) by way of a shareholder resolution (the "AVI Shareholder Approval").
P. Approvazioni regolamentari:	P. Regulatory approvals:
- secondo la normativa italiana:	- According to Italian regulations:
o la Fusione dovrà essere autorizzata dall'IVASS, ai sensi dell'art. 201 del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 23 del Regolamento 14 ("Autorizzazione IVASS"). Posto che la Fusione coinvolge un'impresa di assicurazioni avente sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, ai sensi dell'art. 201, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, l'Autorizzazione IVASS non potrà essere rilasciata se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole o il nulla-osta della Banca Centrale sulla Fusione;	o the Merger must be authorised by IVASS, pursuant to Article 201 of the Private Insurance Code and Article 23 of Regulation 14 ("IVASS Authorisation"). Given that the Merger involves an insurance company having its registered office in a member state other than Italy, pursuant to Article 201, Paragraph 3, of the Private Insurance Code, IVASS Authorisation may not be issued until after the Central Bank's favorable opinion or non-objection on the Merger has been acquired;
o l'Operazione sarà notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, ai sensi della normativa in materia di investimenti esteri (c.d. <i>golden power</i>), secondo il procedimento semplificato previsto dall'art.	o the Transaction will be notified to the Presidency of the Council of Ministers pursuant to the foreign investments regulation (so-called <i>golden power</i>), in accordance with the simplified proceeding

11 del DPCM 133/2022 per le fusioni infragruppo di società strategiche (la “GP Clearance”) che non comportino la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi tutelati;	provided for by Art. 11 of the DPCM 133/2022 for intra-group mergers of strategic companies (the “GP Clearance”), that do not involve the threat of serious harm to protected interests;
o alla Fusione non trova applicazione la disciplina per la tutela della concorrenza e del mercato;	o Competition and market protection regulations do not apply to the Merger;
- secondo la normativa irlandese:	- according to Irish regulations:
o considerato che la Fusione dà luogo al trasferimento di un portafoglio assicurativo da AVI ad una impresa di assicurazioni con sede legale in altro Stato membro dell’UE, tale trasferimento richiede il nulla osta da parte della Banca Centrale (il “Nulla Osta CBI”) ai sensi del Regolamento 41 dei Regolamenti 2015.	o given that the Merger involves the transfer of an insurance portfolio from AVI to an insurance company with its registered office in another EU member state, such transfer requires clearance from the Central Bank pursuant to Regulation 41 of the 2015 Regulations (the “CBI Non-Objection”).
o considerato che la Fusione darà luogo ad un trasferimento di portafoglio assicurativo da parte di una impresa di assicurazione irlandese sarà altresì richiesta l’approvazione della Corte Suprema irlandese ai sensi della Sezione 13 del “Assurance Companies Act 1909”, come modificato, e della Sezione 36 del “Insurance Act 1989”, come modificato (“High Court Scheme Sanction” e, con l’Autorizzazione IVASS, la GP Clearance e il Nulla Osta CBI, collettivamente, le “Autorizzazioni”).	o given that the Merger will result in a transfer of an insurance portfolio by an Irish head officed insurance company, the approval of the High Court pursuant to Section 13 of the Assurance Companies Act 1909 (as amended), and Section 36 of the Insurance Act 1989 (as amended) will also be required (“High Court Scheme Sanction” and, with the IVASS Authorisation, the GP Clearance and the CBI Non-Objection, collectively, the “Authorisations”).
Q. La Fusione comporterà la cessazione dell’attività assicurativa da parte di AVI e, pertanto, AVI – contestualmente all’efficacia della Fusione – dovrà rimettere alla Banca Centrale la propria licenza allo svolgimento di attività assicurativa nel ramo Vita ai sensi del Regolamento 153 dei Regolamenti 2015.	Q. The Merger will result in AVI ceasing to carry out insurance business and, therefore, AVI - concurrently with the effectiveness of the Merger - will have to return its authorisation to undertake Life insurance business to the Central Bank pursuant to Regulation 153 of the 2015 Regulations.
R. Il completamento della Fusione implica l’esecuzione, tra le altre, delle seguenti attività:	R. The completion of the Merger implies the execution of, <i>inter alia</i> , the following activities:
- emissione del certificato preliminare alla Fusione transfrontaliera da parte della Corte Suprema irlandese attestante che la Società Incorporanda ha correttamente completato tutti gli adempimenti preliminari richiesti dal Regolamento 2023;	- issuance of the cross-border Merger preliminary certificate by the Irish High Court attesting that the Incorporated Entity has properly completed the applicable pre-merger requirements under the 2023 Regulations;

- emissione del certificato preliminare alla Fusione transfrontaliera da parte del notaio italiano attestante che sono stati debitamente completati tutti gli adempimenti preliminari richiesti;	- issuance of the cross-border Merger preliminary certificate by the Italian notary certifying that all the required preliminary requirements have been duly completed;
- controllo di legalità da parte del notaio italiano ai sensi dell'articolo 33 del Decreto 19;	- legality assessment by the Italian notary pursuant to Article 33 of Decree 19;
- atto di fusione transfrontaliera in forma di atto pubblico;	- deed of cross-border merger in the form of a public deed;
- iscrizione dell'atto di fusione transfrontaliera presso il Registro delle Imprese di Verona;	- registration of the deed of cross-border merger with the Companies Register of Verona;
- scioglimento di diritto e cancellazione della Società Incorporanda dal <i>Companies Registration Office</i> irlandese.	- dissolution by law and removal of the Incorporated Entity from the register of companies maintained by the Irish Companies Registration Office.
S. Profili giuslavoristici:	S. Labour profiles:
- alla data del presente Progetto Comune di Fusione la Società Incorporanda ha 9 dipendenti e non ha agenti;	- as of the date of these Common Terms of Merger, the Incorporated Entity has 9 employees and it does not engage any agency workers;
- l'art. 39 del Decreto 19, concernente la partecipazione dei lavoratori, non trova applicazione al caso di specie, posto che non ricorrono le relative condizioni (ossia nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori);	- Article 39 of Decree 19, concerning employee participation, does not apply to the case at hand, since the relevant conditions are not met (<i>i.e.</i> , none of the Merging Companies is managed under employee participation);
- i dipendenti di AVI riceveranno una apposita comunicazione scritta relativa alla Fusione e ai suoi impatti sull'occupazione, e avranno la facoltà di formulare osservazioni al presente Progetto Comune di Fusione prima della data della Determinazione del Socio Unico.	- the employees of AVI will receive a written communication about the Merger and its implications for their employment, and they will have an opportunity to provide their comments about these Terms of Merger before the date of the AVI Shareholder Approval.
T. Per effetto della Fusione, AVI sarà fusa per incorporazione in Arca Vita, e di conseguenza:	T. As a result of the Merger, AVI will be merged by absorption into Arca Vita, and accordingly:
- AVI cesserà di esistere come entità giuridica e sarà sciolta senza liquidazione come previsto dalla normativa irlandese;	- AVI will cease to exist as a legal entity and will be dissolved without going into liquidation as required by the laws of Ireland;
- Arca Vita acquisirà tutte le attività e assumerà tutte le passività e gli altri rapporti giuridici facenti capo ad AVI a titolo di	- Arca Vita will acquire all assets and assume all liabilities and other legal relationships belonging to AVI by means of a universal

trasferimento universale.	transfer.
U. Il presente Progetto Comune di Fusione, redatto in conformità alle norme sulle fusioni transfrontaliere nonché, ove applicabili, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, italiane e irlandesi, è stato predisposto e approvato dai Consigli di Amministrazione di AVI e di Arca Vita al fine di dare esecuzione alla Fusione, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive del rilascio delle Autorizzazioni.	U. These Common Terms of Merger, drafted in accordance with the regulations on cross-border mergers as well as, where applicable, in accordance with applicable Italian and Irish law and regulatory provisions, have been drafted, approved and adopted by the Boards of Directors of AVI and Arca Vita for the purpose of the completion of the Merger, subject to the fulfillment of the conditions precedent, <i>i.e.</i> the issuance of the Authorisations.
1) SOCIETÀ COINVOLTE NELLA FUSIONE	1) COMPANIES INVOLVED IN THE MERGER
<u>Società Incorporante</u>	<u>Incorporating Entity</u>
Arca Vita S.p.A. è una società per azioni, costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Verona, via del Fante n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01947090237, partita IVA n. 03740811207, R.E.A. VR-207330.	Arca Vita S.p.A., is a joint stock company, incorporated and existing under Italian law, with its registered office in Verona, Via del Fante no. 21, tax code and registration number with the Companies' Register of Verona 01947090237, VAT no. 03740811207, R.E.A. VR-207330.
Il capitale sociale di Arca Vita, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 208.279.080, suddiviso in 34.713.180 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 6 ciascuna.	The share capital of Arca Vita, fully subscribed and paid up, is equal to Euro 208,279,080, divided into 34,713,180 ordinary shares, with a nominal value of Euro 6 each.
Arca Vita è iscritta in Italia all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00082.	Arca Vita is registered with the Register of Insurance and Reinsurance Companies Sec. I under no. 1.00082.
Arca Vita è controllata da Unipol Assicurazioni, che esercita sulla stessa attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ.	Arca Vita is controlled by Unipol Assicurazioni, which exercises direction and coordination activity over Arca Vita, pursuant to Article 2497 <i>et seq.</i> of the Italian Civil Code.
<u>Società Incorporanda</u>	<u>Incorporated Entity</u>
Arca Vita International DAC è una società a responsabilità limitata, costituita ed esistente ai sensi della legge irlandese, con sede legale in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, registrata in Irlanda presso il Companies Registration Office irlandese al n. 293632.	Arca Vita International DAC is a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Ireland, with its registered office in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies Registration Office under no. 293632.
Il capitale sociale di AVI, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.634.870, suddiviso in 1.634.870 azioni, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.	The share capital of AVI, fully subscribed and paid-up, is equal to Euro 1,634,870, divided into 1,634,870 ordinary shares, with a nominal value of Euro 1.00 each.

AVI è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione dalla Banca Centrale con n. C33620.	AVI is authorised to carry out insurance business by the Central Bank under no. C33620.
2) FINALITÀ DELL'OPERAZIONE	2) PURPOSES OF THE TRANSACTION
La Fusione si inserisce nell'ambito di un più ampio processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria estera del Gruppo Unipol, già avviato con operazioni similari implementate nel recente passato. In particolare, l'Operazione ha lo scopo di: (i) razionalizzare e semplificare la struttura societaria estera del Gruppo Unipol; (ii) ottimizzare l'assetto delle fabbriche prodotte; e (iii) assicurare al contempo sinergie di costo con maggiore efficienza delle attività del <i>Business Life</i> .	The Merger is a part of a broader process of rationalization and simplification of the foreign corporate structure of the Unipol Group which has already been initiated with similar transactions implemented in the recent past. In particular, the Transaction aims at: (i) rationalising and simplifying the foreign Unipol Group's corporate structure; (ii) optimising the structure of the product manufacturers; and (iii) ensuring cost synergies with greater efficiency of <i>Life Business</i> activities.
3) STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	3) BY-LAWS OF THE INCORPORATING ENTITY
Lo statuto sociale di Arca Vita in vigore alla data del presente Progetto Comune di Fusione è allegato come " <u>Allegato 1</u> ".	The by-laws of Arca Vita in force as of the date hereof is attached to these Common Terms of Merger as " <u>Annex 1</u> ".
Per effetto della Fusione, Arca Vita non modificherà il proprio statuto sociale.	As a result of the Merger, Arca Vita will not amend its by-laws.
L'Operazione non comporterà alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Arca Vita e, pertanto, il presente Progetto Comune di Fusione non contiene né i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso né l'indicazione del domicilio cui trasmettere le comunicazioni di recesso richiesti dall'art. 19, par. 1, lett. m) del Decreto 19. Gli azionisti di minoranza di AVI avrebbero il diritto di liquidare le proprie azioni ai sensi del Regolamento 37(1) dei Regolamenti 2023; tuttavia tale previsione non è applicabile all'Operazione, posto che l'intero capitale sociale di AVI è detenuto da Arca Vita e non vi sono, né vi saranno, azionisti di minoranza di AVI.	The Transaction will not cause any withdrawal right for the shareholders of Arca Vita and, therefore, these Common Terms of Merger do not contain either the data on the cash liquidation offered to the shareholders in the event of withdrawal or the indication of the domicile to which the withdrawal notices should be sent, required by Article 19, paragraph 1, letter m) of Decree 19. Ordinarily, a similar right to request cash compensation is provided to minority shareholder(s) of the Incorporated Entity pursuant to Regulation 37(1) of the 2023 Regulations, however, it is not applicable to the Transaction due to Arca Vita being the sole shareholder in AVI and there are no (and there will not be any) minority shareholders in AVI.
4) ATTUAZIONE DELLA FUSIONE	4) MERGER IMPLEMENTATION
Posto che la Fusione sarà realizzata come "fusione semplificata", la stessa avverrà mediante incorporazione di AVI in Arca Vita e sarà realizzata attraverso: (i) la cancellazione di tutte le azioni di AVI detenute da Arca Vita; (ii) senza che Arca Vita deliberi alcun aumento di capitale a servizio della Fusione, e (iii) con lo scioglimento senza liquidazione di AVI.	As a "simplified merger", it will be completed by means of absorption of AVI into Arca Vita and will be executed through: (i) the cancellation of all the shares of AVI held by Arca Vita; (ii) without Arca Vita resolving any capital increase in connection with the same Merger; and (iii) AVI being dissolved without going into liquidation.
5) RAPPORTO DI CAMBIO	5) SHARE EXCHANGE RATIO

La Società Incorporante detiene, e continuerà a detenere fino alla data di efficacia della Fusione, l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e, pertanto, la Fusione sarà realizzata senza alcuna emissione o assegnazione di azioni di Arca Vita per effetto della Fusione.	The Incorporating Entity holds, and will hold until the effective date of the Merger, the entire share capital of the Incorporated Entity and, therefore, the Merger will be carried out without any issuance or assignment of shares of Arca Vita as a result of the Merger.
In considerazione di quanto sopra, non vi sarà alcun rapporto di cambio.	In light of the above, there will be no share exchange ratio.
Di conseguenza, il presente Progetto Comune di Fusione non contiene neppure indicazioni su:	As a consequence of the above, these Common Terms of Merger do not contain any information on:
(i) eventuali congruagli in denaro di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3, cod. civ., all'art. 19, comma 3, del Decreto 19 e al Regolamento 28(2)(c)(i) dei Regolamenti 2023;	(i) eventual cash adjustments pursuant to Article 2501-ter, paragraph 1, no. 3 of the Italian Civil Code, Article 19, paragraph 3 of the Decree 19 and Regulation 28(2)(c)(i) of the 2023 Regulations;
(ii) modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante a seguito della Fusione di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 4, cod. civ. e al Regolamento 28(2)(c)(ii) dei Regolamenti 2023;	(ii) modalities for the assignment of shares of the Incorporating Entity following the Merger pursuant to Article 2501-ter, paragraph 1, no. 4 of the Italian Civil Code and Regulation 28(2)(c)(ii) of the 2023 Regulations;
(iii) la data dalla quale le predette azioni partecipano agli utili ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 5, cod. civ. e del Regolamento 28(2)(c)(iii) dei Regolamenti 2023.	(iii) the date as of such shares participate in profits pursuant to Article 2501-ter, paragraph 1, no. 5 of the Italian Civil Code, and Regulation 28(2)(c)(iii) of the 2023 Regulations.
6) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE O AZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI	6) TREATMENT EVENTUALLY RESERVED TO SPECIAL CLASS OF SHAREHOLDERS AND HOLDERS OF SECURITIES OTHER THAN QUOTAS OR SHARES AND MODALITIES OF PARTICIPATION TO THE PROFITS
Non esistendo, né in Arca Vita né in AVI, categorie di soci diversi da quelli ordinari né possessori di titoli diversi dalle quote di capitale, non vi sono particolari benefici o trattamenti riservati a determinate classi di azioni o categorie di soci né diritti accordati dalla Società Incorporante ai soci titolari di diritti speciali ovvero ai possessori di titoli diversi dalle quote di capitale né infine sono previste modalità particolari relative al diritto di partecipazione agli utili.	Since, in both Arca Vita and AVI, there are no further classes of shareholders other than ordinary shareholders, or holders of securities other than capital shares, there are no special benefits or treatments reserved to specific classes of shares or shareholders, or rights granted by the Incorporating Company to shareholders holding special rights or holders of securities other than capital shares, nor are there any special modalities regarding the right to participate to the profits.
7) VANTAGGI EVENTUALMENTE CONCESSI AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE O DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	7) SPECIAL ADVANTAGES EVENTUALLY GRANTED TO THE MEMBERS OF THE MANAGING OR SUPERVISORY BODIES OF THE MERGING COMPANIES

Non sono previsti vantaggi in relazione alla Fusione o in conseguenza della stessa in favore dei membri degli organi amministrativi e/o di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione.	No benefits in connection with, or as a consequence of, the Merger in favor of the members of the managing bodies and/or of the members of the supervisory bodies of the Merging Companies are provided.
8) REGIME FISCALE DELLA FUSIONE	8) TAX REGIME OF THE MERGER
La Fusione coinvolge società di due diversi Stati membri dell'UE ed è soggetta al regime fiscale previsto dalla Direttiva del Consiglio 90/434/CEE del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 2005/19/CE del 17 febbraio 2005 (di seguito, la "Direttiva 90/434"), nonché alle disposizioni nazionali di attuazione in vigore rispettivamente in Irlanda e in Italia, nella misura in cui non siano in contrasto con la Direttiva 90/434, e con le altre norme e principi fiscali applicabili.	The Merger involves companies of two different EU Member States and is subject to the tax regime set forth by Council Directive 90/434/EEC of July 23, 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, demergers, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States, as subsequently amended by Council Directive 2005/19/EC of February 17, 2005 (hereinafter the "Directive 90/434"), as well as to its implementing domestic provisions in force in Ireland and Italy, respectively, to the extent they are not in contrast with Directive 90/434, and to the other applicable tax rules and principles.
9) TRATTAMENTO FISCALE ITALIANO DELLA FUSIONE	9) ITALIAN TAX TREATMENT OF THE MERGER
Per quanto concerne la normativa italiana, ai fini delle imposte sui redditi, all'Operazione si applicano gli artt. 178, comma 1, lettera a), 179, comma 1 e 166-bis comma 1, lettera e) e comma 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 917/1986, che disciplinano la fusione tra una società per azioni e un altro soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione nonché i valori fiscali applicabili alle attività e passività in ingresso in Italia.	Under Italian tax law, for income taxes purposes, the Transaction is subject to Articles 178, paragraph (1)(a), 179, paragraph (1) and 166-bis paragraph (1)(e), (3), (4) and (5) of Presidential Decree no. 917/1986, governing the merger between an Italian joint stock company and an entity of another EU Member State, as well as the tax values applicable to assets and liabilities entering in Italy.
10) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLA DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLA FUSIONE	10) INFORMATION ON THE PROCEDURES FOR DETERMINING EMPLOYEE PARTICIPATION RIGHTS IN CONNECTION WITH THE MERGER
Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della relativa disciplina applicabile.	There are no existing employee participation systems operating within either of the Merging Companies according to the relevant applicable law.
Pertanto, l'art. 39 del Decreto 19, relativo alla partecipazione dei lavoratori, non si applica al caso di specie, poiché non sono soddisfatte le relative condizioni. Di conseguenza, il presente Progetto Comune di Fusione non contiene le informazioni di cui all'art. 19, par. 1, lett. e) del Decreto 19.	Therefore, Article 39 of Decree 19, concerning the participation of the employees does not apply to the case at hand since the relevant conditions are not met. As a result, these Common Terms of Merger does not contain the information provided for Article 19, paragraph 1, lett. e) of the Decree 19.

La Società Incorporante, anche a seguito dell'efficacia della Fusione, continuerà a non essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della relativa disciplina applicabile.	Even after completion of the Merger, the Incorporating Entity will continue not to have employee participation systems according to the relevant applicable laws.
11) PROBABILI RIPERCUSSIONI DELLA FUSIONE SULL'OCCUPAZIONE	11) LIKELY EFFECTS OF THE MERGER ON EMPLOYMENT RELATIONSHIPS
Non ci sarà alcun impatto sui lavoratori di Arca Vita in Italia in conseguenza della Fusione e i loro rapporti di lavoro continueranno agli stessi termini e condizioni.	There will be no impact on the employment workforce of Arca Vita in Italy as a consequence of the Merger, and their employment relationships will continue at the same terms and conditions.
Per effetto della Fusione il Gruppo Unipol non sarà più presente in Irlanda tramite alcuna società e/o stabile organizzazione. I dipendenti di AVI in Irlanda avranno la possibilità – ma non l'obbligo – di essere impiegati nelle posizioni disponibili presso Arca Vita in Italia a termini contrattuali, per quanto possibile, sostanzialmente equivalenti a quelli agli stessi applicati attualmente in AVI.	As a consequence of the Merger, Unipol Group will have no more presence in Ireland through any company and/or permanent establishment. AVI's employees in Ireland will have the option but not the obligation to take up available roles in Arca Vita in Italy on substantially the same contractual terms, as far as possible, as currently apply to their employment by AVI.
AVI ha già avviato interlocuzioni con i propri dipendenti in merito alla possibilità di un trasferimento presso Arca Vita in Italia. Quanto sopra in coerenza, anche nelle tempistiche, con quanto richiesto dal Regolamento 2003 delle Comunità europee sulla Protezione dei dipendenti nei trasferimenti di imprese (la legislazione irlandese in materia o TUPE, "TUPE"), potenzialmente rilevante in relazione al trasferimento di un portafoglio assicurativo da AVI ad Arca Vita nel contesto della Fusione.	AVI has already been in consultation with AVI's employees about the opportunity to transfer to employment with Arca Vita in Italy. This meets in substance (and as to timing) the requirements of the European Communities (Protection of Employees on Transfer of Undertakings) Regulations 2003 (the Irish legislation on acquired rights or TUPE ("Irish TUPE")), which is potentially applicable as a result of the proposed transfer of an insurance portfolio from AVI to Arca Vita in the context of the Merger.
I dipendenti di AVI che decideranno di non accettare di essere impiegati presso Arca Vita in Italia saranno in esubero e in tal caso AVI, oltre a rispettare gli obblighi legali connessi alla conclusione dei rapporti di lavoro in caso di esubero, corrisponderà a tali dipendenti un importo discrezionale "ex gratia", subordinatamente alla sottoscrizione di appositi moduli standard previsti dalla disciplina applicabile.	A redundancy situation will arise for any employee of AVI who declines the opportunity to transfer their employment to Arca Vita in Italy and, in each such case, AVI will, as well as meeting applicable legal obligations arising upon termination of employment on grounds of redundancy, make available discretionary or "ex-gratia" redundancy payments, subject to the execution by employees of standard form severance terms.
12) DATA DI RIFERIMENTO DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI UTILIZZATE DALLE SOCIETÀ AI FINI DELLA FUSIONE	12) REFERENCE DATE OF THE BALANCE SHEET USED BY THE COMPANIES FOR THE PURPOSES OF THE MERGER
L'Operazione si configura quale fusione mediante incorporazione di una società interamente partecipata, pertanto, non si fa luogo alla predisposizione delle situazioni patrimoniali nel contesto della Fusione. Tuttavia, le Società Partecipanti alla Fusione utilizzeranno, su base	The Transaction is structured as a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary, and therefore the preparation of financial statements in the context of the Merger does not take place. However, the Merging Companies will use, on a voluntary basis, as reference data for the analyses to

volontaria, quali dati di riferimento per le analisi da effettuare nell'Operazione:	be carried out in the Transaction:
- il progetto di bilancio di esercizio di Arca Vita chiuso al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2025; e	- for Arca Vita, the draft financial statements as of 31 December 2024 approved by its Board of Directors on 26 March 2025;
- il bilancio di esercizio di AVI chiuso al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025.	- for AVI, the financial statements as of 31 December 2024 approved by its Board of Directors on 24 March 2025.
13) INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI CHE SONO TRASFERITI ALLA SOCIETÀ INCORPORANTE E QUESTIONI FISCALI	13) INFORMATION ON THE EVALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES THAT ARE TRANSFERRED TO THE INCORPORATING ENTITY AND TAX ISSUES
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, il valore contabile netto delle attività e delle passività della Società Incorporanda come rappresentato nel bilancio di esercizio di quest'ultima al 31 dicembre 2024 è il seguente:	On the basis of the information currently available, the net book value of the Incorporated Company's assets and liabilities as represented in its financial statements as of 31 December 2024 is as follows:
1. totale attività: euro 439.862.912; 2. totale passività: euro 408.778.822; e 3. valore netto: euro 31.084.090.	1. total assets: euro 439,862,912; 2. total liabilities: euro 408,778,822; and 3. net worth: euro 31,084,090.
La Società Incorporante prenderà in carico gli attivi e i passivi della Società Incorporata a valori correnti alla data di efficacia della Fusione, rilevanti anche a fini fiscali.	The Incorporating Entity will take over the assets and liabilities of the Incorporated Entity at fair values as of the effective date of the Merger, which are also relevant for tax purposes.
14) PROTEZIONE DEGLI INTERESSI DEI CREDITORI	14) PROTECTION OF THE INTERESTS OF CREDITORS
Per effetto della Fusione, AVI cesserà di esistere e tutti gli elementi dell'attivo e del passivo saranno contestualmente e automaticamente trasferiti ad Arca Vita.	As a result of the Merger, AVI will cease to exist and all of its assets and liabilities will simultaneously and <i>ipso iure</i> be transferred to Arca Vita.
I creditori di AVI diventeranno creditori di Arca Vita.	The creditors of AVI will become creditors of Arca Vita.
Ai sensi dell'art 28 del Decreto 19, i creditori di Arca Vita anteriori all'iscrizione del presente Progetto Comune di Fusione potranno proporre opposizione alla Fusione entro 90 giorni dalla data di deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona del Progetto medesimo.	Pursuant to Article 28 of the Decree 19, the creditors of Arca Vita who were creditors prior to the registration of these Common Terms of Merger may object to the Merger within 90 days from the date of the filing for registration with the Companies' Register of Verona.

Ai sensi della legge irlandese, i creditori di AVI avranno diritto di opporsi alla Fusione entro 3 mesi dalla data di iscrizione del presente Progetto Comune di Fusione presso il <i>Companies Registration Office</i> irlandese ai sensi dei Regolamenti 2023.	According to the laws of Ireland, creditors of AVI will have the right to object to the Merger within 3 months from the date of registration of these Terms of Merger with the Companies Registration Office pursuant to the 2023 Regulations.
Non sono previste garanzie o impegni offerti ai creditori ulteriori rispetto a quelle di legge.	No guarantees or undertakings offered to creditors, other than those required by law, are provided.
15) DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE	15) EFFECTIVE DATE OF THE MERGER
Ai sensi dell'art. 35 del Decreto 19 e dell'art. 2504- <i>bis</i> , comma 2, cod. civ., la Fusione avrà effetto dal momento in cui sarà perfezionata l'iscrizione dell'atto di Fusione previsto dall'art. 2504 cod. civ. presso il Registro delle Imprese di Verona, ovvero dalla data successiva eventualmente prevista nell'atto di fusione medesimo (la " Data di Efficacia della Fusione ").	Pursuant to Article 35 of the Decree 19 and Article 2504- <i>bis</i> , paragraph 2, of the Italian Civil Code, the Merger will take effect once the registration of the Merger deed set forth by Article 2504 of the Italian Civil Code is completed with the Companies' Register of Verona, or from the subsequent date possibly provided for in the Merger deed (the " Effective Date of the Merger ").
Alla Data di Efficacia della Fusione: (i) Arca Vita assumerà automaticamente, per effetto di legge, tutti i diritti e gli obblighi di AVI e proseguirà tutti i suoi rapporti, anche processuali (art. 2504- <i>bis</i> , comma 1, cod. civ. e art. 36, comma 1, del Decreto 19); e, al contempo (ii) AVI sarà sciolta senza essere messa in liquidazione e cancellata dal <i>Companies Registration Office</i> irlandese a seguito della comunicazione di efficacia di cui all'art. 35, comma 2 del Decreto 19 e al Regolamento 44 dei Regolamenti 2023.	As of the Effective Date of the Merger: (i) Arca Vita will automatically assume, according to the applicable laws, all the assets and liabilities of AVI and will continue all its relationships, including those relating to legal proceedings (Article 2504- <i>bis</i> , paragraph 1 of the Italian Civil Code and Article 36, paragraph 1 of the Decree 19); and, at the same time (ii) AVI will be dissolved without going into liquidation and cancelled by the Companies Registration Office from the register of companies following the relevant communication concerning the effectiveness of the Merger pursuant to Article 35, par. 2 of the Decree 19 and Regulation 44 of the 2023 Regulations
16) EFFETTI CONTABILI E FISCALI	16) ACCOUNTING AND TAX EFFECTS
Ai fini contabili sotto il profilo italiano, le operazioni di AVI saranno trattate quali operazioni di Arca Vita a partire dalla Data di Efficacia della Fusione.	For Italian accounting purposes, the transactions of AVI will be treated as transactions of Arca Vita from the Effective Date of the Merger.
Dal punto di vista fiscale italiano, gli effetti della Fusione decorreranno a partire dalla Data di Efficacia della Fusione.	From an Italian tax perspective, the effects of the Merger will be deemed to occur from the Effective Date of the Merger.
17) RELAZIONE DEGLI ORGANI DI GESTIONE DELLE SOCIETÀ	17) REPORTS OF THE MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANIES
Come anticipato, ai sensi dell'art. 21 del Decreto 19, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione redigeranno e approveranno, su base volontaria, la Relazione	As anticipated, pursuant to Article 21 of Decree 19, the boards of directors of the Merging Companies will draft and approve, on a voluntary basis, the Common BoDs' Report, a joint report in which the

Comune dei CdA, una relazione congiunta nella quale sarà illustrata l'Operazione e che conterrà le altre informazioni richieste dalle disposizioni sopra richiamate. La Relazione Comune dei CdA sarà messa a disposizione ai soggetti legittimati nei termini di cui al Decreto 19 e della normativa irlandese.	Transaction will be illustrated and which will contain the other information required by the above-mentioned provisions. The Common BoDs' Report will be made available to the entitled persons in accordance with the terms of Decree 19 and the laws of Ireland.
18) PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI	18) INFORMATION AND COMMUNICATIONS
Il presente Progetto Comune di Fusione sarà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona. L'avviso ai soci, creditori e ai lavoratori che li informa della facoltà e delle modalità di presentazione di osservazioni al presente Progetto fino a cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione notarile di Arca Vita che sarà chiamato ad approvare la Fusione è contenuto nel presente Progetto Comune e sarà depositato presso il Companies Registration Office irlandese.	These Common Terms of Merger will be filed for registration with the Companies' Register of Verona. The notice to shareholders, creditors and employees informing them of the right and the procedures for submitting comments on these Common Terms of Merger up to five days prior to the date scheduled for the meeting of the notarial Board of Directors of Arca Vita that will be called to approve the Merger is incorporated in these Terms of Merger and will be filed with the Irish Companies Registration Office.
Il Progetto sarà reso accessibile al pubblico da parte del Registro delle Imprese di Verona senza oneri tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'art. 22 della direttiva (UE) 2017/1132 ("BRIS").	The Common Terms of Merger will be made available to the public by the Companies' Register of Verona without charge through the interconnection system of company registers pursuant to Article 22 of Directive (EU) 2017/1132 ("BRIS").
Il presente Progetto Comune di Fusione sarà altresì depositato presso il <i>Companies Registration Office</i> irlandese - unitamente al predetto avviso ai soci, creditori e ai lavoratori - e messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina irlandese.	Also, these Terms of Merger will be registered at the Companies Registration Office in Ireland - with the abovementioned notice to shareholders, creditors and employees - and published according to any other applicable provision of law.
Saranno inoltre fornite informazioni sulla Fusione all'IVASS, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Banca Centrale e alla Corte Suprema irlandese, nonché ad ogni altra Autorità competente per l'ottenimento delle relative Autorizzazioni.	Information on the Merger will also be provided to IVASS, the Italian Government, the Central Bank and the Irish High Court, as well as to any other Authority competent to obtain the relevant Authorisations.
Da ultimo, il presente Progetto Comune di Fusione sarà soggetto ad ogni altra formalità pubblicitaria richiesta dalla normativa applicabile.	Finally, these Terms of Merger will be subject to any other publicity formalities required by applicable law.
19) APPROVAZIONE DELLA FUSIONE E CALENDARIO INDICATIVO PROPOSTO	19) APPROVAL OF THE MERGER AND PROPOSED INDICATIVE TIMETABLE
La Fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Arca Vita con deliberazione risultante da atto pubblico, secondo quanto consentito dagli artt. 2365 e 2505, comma 2, cod. civ. e dall'art. 20, comma 7(x), dello statuto sociale di Arca Vita (con le maggioranze ivi previste),	The Merger will be approved by the Board of Directors of Arca Vita with a resolution resulting from a public deed, as allowed by Articles 2365 and 2505, paragraph 2 of the Italian Civil Code and by Article 20, paragraph 7, letter x) of Arca Vita's by-laws (with the majorities provided for therein),

salvo che, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod. civ., i soci della Società Incorporante legittimati richiedano che l'approvazione della Fusione sia rimessa alla competenza dei soci.	unless, pursuant to Article 2505, para. 3) of the Italian Civil Code, the entitled shareholders of the Incorporating Entity request the approval of the Merger to be referred to the shareholders.
Dal punto di vista del diritto irlandese, dato che la Fusione sarebbe una "fusione transfrontaliera per incorporazione" che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento 47(1) dei Regolamenti 2023, non è richiesto ad AVI (quale società incorporanda) di ottenere l'approvazione del suo socio unico (i.e. Arca Vita). Tuttavia, su base volontaria, la Fusione sarà approvata dal socio unico di AVI (i.e. Arca Vita) tramite la Determinazione del Socio Unico.	From an Irish law perspective, as the Merger would be a "cross-border merger by acquisition" that satisfies the necessary requirements of Regulation 47(1) of the 2023 Regulations, AVI (as a company being acquired as part of the Merger) is not required to obtain the approval of its sole shareholder (i.e. Arca Vita). However, the AVI Shareholder Approval will be sought on a voluntary basis from the sole shareholder of AVI (i.e. Arca Vita).
Di seguito si riporta il calendario proposto a titolo meramente indicativo per la Fusione.	The proposed indicative timetable for the Merger is the following:
- Marzo 2025: approvazione, da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, dell'Operazione, del Progetto Comune di Fusione e della Relazione Comune dei CdA.	- March 2025: approval and adoption, by the Boards of Directors of the Merging Companies, of the Transaction, the Common Terms of Merger and the Common BoDs' Report.
- Marzo 2025: deposito del Progetto Comune di Fusione presso la sede di Arca Vita e iscrizione del medesimo presso il <i>Companies Registration Office</i> irlandese, unitamente all'avviso ai soci, creditori e lavoratori.	- March 2025: filing of the Common Terms of Merger with the registered office of Arca Vita and registration of the same with the Companies Registration Office, with the notice to shareholders, creditors and employees.
- Marzo 2025: conseguente avvio del decorso del termine di 90 giorni per l'opposizione dei creditori di AVI.	- March 2025: consequent starting of the 90-days opposition period for AVI's creditors.
- Marzo 2025: deposito dell'istanza per il rilascio della GP Clearance.	- March 2025: filing of application for the issuance of the GP Clearance.
- Marzo 2025: deposito dell'istanza IVASS ai sensi del Regolamento 14.	- March 2025: filing of IVASS application under Regulation 14.
- Aprile 2025: rilascio della GP Clearance.	- April 2025: issue of the GP Clearance.
- Maggio 2025: istanza presso la CBI per il rilascio del Nulla Osta CBI.	- May 2025: filing with CBI of the application for the issuance of the CBI Non-Objection.
- Giugno 2025: decorso dei 90 giorni per l'opposizione dei creditori di AVI.	- June 2025: elapse of the 90-days opposition period for AVI's creditors.
- Luglio 2025: Approvazione del Socio di AVI alla Fusione.	- July 2025: AVI Shareholder Approval to the Merger.

- Prima metà di agosto 2025: atteso rilascio dell'Autorizzazione IVASS.	- First half of August 2025: expected issue of IVASS Authorisation.
- Prima metà di agosto 2025: deposito per l'iscrizione del Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese di Verona.	- First half of August 2025: filing for registration of the Common Terms of Merger with the Companies' Register of Verona.
- Agosto/Settembre 2025: atteso rilascio del Nulla Osta CBI.	- August/September 2025: expected issue of CBI Non-Objection.
- Settembre 2025: conseguente avvio del decorso del termine di 90 giorni per l'opposizione dei creditori di Arca Vita.	- September 2025: consequent starting of the 90-days opposition period for Arca Vita's creditors.
- Ottobre 2025: approvazione della Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione di Arca Vita. Iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese di Verona.	- October 2025: approval of the Merger by the Board of Directors of Arca Vita. Registration of the resolution with the Verona Companies Register.
- Novembre 2025: rilascio dell'High Court Scheme Sanction e del certificato preliminare (con conseguente avveramento di tutte le condizioni sospensive alla Fusione di cui al Progetto Comune di Fusione).	- November 2025: issue of the High Court Scheme Sanction and of the pre-merger certificate (with the consequent fulfilment of all conditions precedent to the Merger as set forth in the Common Terms of Merger).
- Fine Novembre 2025: decorso dei 90 giorni per l'opposizione dei creditori di Arca Vita.	- End of November 2025: elapse of the 90-days opposition period for Arca Vita's creditors.
- Dicembre 2025: rilascio, da parte del Notaio italiano, del certificato preliminare e del certificato finale.	- December 2025: issue by the Italian Notary of the preliminary certificate and the final certificate.
- Dicembre 2025: stipula dell'atto di Fusione davanti al Notaio italiano previo controllo di legalità.	- December 2025: execution of the deed of Merger before the Italian Notary Public, subject to verification of legality.
- Dicembre 2025: deposito e iscrizione dell'atto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Verona.	- December 2025: filing and registration of the deed of Merger with the Companies' Register of Verona.
- 31 dicembre 2025: possibile data di efficacia della Fusione.	- 31 December 2025: possible effective date of the Merger.
20) AVVISO AI SOCI, CREDITORI E LAVORATORI DI ARCA VITA E AVI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO 19	20) NOTICE TO THE SHAREHOLDERS, CREDITORS AND EMPLOYEES OF ARCA VITA AND AVI PURSUANT TO ARTICLE 20 OF THE DECREE 19
Ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, gli aventi diritto avranno facoltà di presentare eventuali osservazioni al presente Progetto Comune fino a cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione notarile di Arca	Pursuant to the applicable laws, the entitled parties will have the right to submit, up to five days prior to the date scheduled for the meeting of the notarial Board of Directors of Arca Vita that will be called to approve the Merger, any comment to these

Vita che sarà chiamato ad approvare la Fusione, inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi con una delle modalità di cui sotto:	Common Terms of Merger by communication to be sent to the following addresses with one of the following:
<u>Con riferimento ad Arca Vita</u> Email: comunicazioniautorita@arcavita.it PEC: arcavita@pec.unipol.it Raccomandata a/r o corriere: via del Fante 21, 37122 – Verona (Italia).	<u>With reference to Arca Vita</u> Email: comunicazioniautorita@arcavita.it PEC: arcavita@pec.unipol.it Registered letter or courier: via del Fante 21, 37122 – Verona (Italy).
<u>Con riferimento ad AVI</u> PEC: Arcavitaintl@pec.unipol.it Raccomandata a/r o corriere: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	<u>With reference to AVI</u> PEC: Arcavitaintl@pec.unipol.it Registered letter or courier: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Ai sensi della disciplina irlandese sarà depositato presso il <i>Companies Registration Office</i> un apposito avviso che informa i soci, creditori e lavoratori della predetta facoltà.	According to the Irish law, a notice to shareholders, creditors and employees informing them of their abovementioned right will be filed with the Companies Registration Office.
21) LINGUA	21) LANGUAGE
Il Progetto Comune è redatto in doppia lingua italiano e inglese. In caso di eventuale divergenza tra le versioni, ai fini della legge italiana prevale il testo in italiano, mentre ai fini della legge irlandese, prevale il testo in inglese.	The Common Terms of Merger are drawn up in both Italian and English languages. In case of discrepancy between the versions, for the purposes of Italian law, the Italian version shall prevail, whereas for the purposes of Irish law, the English version shall prevail.
22) CONDIZIONI SOSPENSIVE	23) CONDITIONS PRECEDENT
Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento di tutte le Autorizzazioni.	The completion of the Merger is subject to the obtainment of all the Authorisations.
24) MODIFICHE	25) AMENDMENTS
Sono fatte salve le modifiche e integrazioni al presente Progetto di Fusione o allo statuto allegato consentite dalla legge applicabile o eventualmente richieste dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese competente o infine propedeutiche all'adeguamento del compendio normativo di riferimento.	This is without prejudice to the amendments and additions to these Common Terms of Merger or to the attached by-laws permitted by applicable law or eventually required by the competent Authorities or by the competent Companies' Register or finally preparatory to the adjustment of the relevant regulatory framework.
<u>"Allegato 1": statuto sociale di Arca Vita</u>	<u>"Annex 1": Arca Vita's by-laws</u>
LUOGHI, DATE, FIRME	PLACES, DATES, SIGNATURES
Verona, 26 marzo 2025 Arca Vita S.p.A.	Verona, 26 March 2025 Arca Vita S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Marco Battisti



Dublino, 24 marzo 2025

Arca Vita International DAC

Chief Executive Officer

Paul O'Connor



L'Amministratore Delegato

Marco Battisti



Dublin, 24 March 2025

Arca Vita International DAC

Chief Executive Officer

Paul O'Connor





Andrea Lanza
Notaio

Allegato "A" al rep. n. 12921 racc. n. 9906
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) È costituita una società per azioni denominata "ARCA VITA S.p.A.".

Art. 2) La società ha sede legale nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Art. 3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4) Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 5) La società ha come oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:

- 1) assicurazioni e riassicurazioni sulla durata della vita umana;
- 2) assicurazioni e riassicurazioni di nuzialità e natalità;
- 3) assicurazioni e riassicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
- 4) assicurazione e riassicurazione malattia e assicurazione e riassicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
- 5) operazioni di capitalizzazione;
- 6) operazione di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
- 7) assicurazioni e riassicurazioni contro i rischi di danni alla persona da infortunio o malattia, complementari a quelli di cui ai punti precedenti;
- 8) gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005 e successive modifiche, nonché gestione dei Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 12 del medesimo Decreto Legislativo e svolgimento delle conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

Essa potrà inoltre, nel puntuale rispetto della normativa per l'esercizio delle assicurazioni private, assumere partecipazioni, non ai fini di collocamento, interessenze o partecipazioni, anche di controllo in società o enti collettivi ed in genere compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie connesse a tale esercizio, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II

CAPITALE E TRASFERIMENTI DELLE AZIONI

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 208.279.080,00 (duecentoottomilioni-duecentosettantanovemilaottanta/00), diviso in 34.713.180 (trentaquattromilionisettecentotredicimilacentottanta) azioni da euro 6,00 (sei/00) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e in natura, ai sensi dell'articolo 2440 cod. civ.

I versamenti operati dai soci, in proporzione alla loro quota azionaria, in conto capitale o in conto aumento capitale, previa formale delibera, saranno infruttiferi di interessi, salvo che dalla delibera stessa non risulti diversamente.

Art. 7) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative ed indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.

Art. 8) (A) Per "Titoli", ai sensi del presente articolo 8, si intende (i) azioni della società o diritti partecipativi nella società; (ii) strumenti finanziari o titoli di credito convertibili negli strumenti di cui al precedente punto (i); ovvero (iii) diritti che consentano la sottoscrizione di uno degli strumenti di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Per "Trasferimento", ai sensi del presente articolo 8, si intende (a) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (b) qualsiasi negozio, atto o convenzione, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuthe, conferimenti in società, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta (anche attraverso il trasferimento di partecipazioni di società che detengano direttamente o indirettamente Titoli), il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sui, o comunque relativo ai, Titoli. I limiti al Trasferimento di cui al presente articolo 8) non troveranno applicazione ai Trasferimenti Consentiti di cui al successivo paragrafo (C).

(A1) Ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti di cui al paragrafo (C) del presente articolo 8), fino al 31 dicembre 2027 (il "Periodo di Intrasferibilità") nessuno dei soci che abbia una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale della Società (il "Socio Rilevante") potrà trasferire Titoli. Saranno considerati Soci Rilevanti anche quei soci che detengano una partecipazione superiore al 10% del capitale della Società attraverso società controllate o società controllate dalla medesima controllante.

(A2) Le disposizioni del presente paragrafo (A2) si applicano (i) a tutti i soci diversi dai Soci Rilevanti a decorrere dall'introduzione della presente disposizione nello Statuto, e (ii) ai Soci Rilevanti a decorrere dalla scadenza del Periodo di Intrasferibilità. Nelle ipotesi appena indicate, i soci che intendano trasferire in tutto o in parte propri Titoli (ciascuno di essi il "Socio Trasferente") dovranno darne comunicazione scritta agli altri soci (la "Comunicazione per la Prima Offerta"), a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'indirizzo degli altri soci, così come risultante dal libro soci, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con copia al Presidente e ai Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione. Restano fermi i Trasferimenti Consentiti di cui al paragrafo (C) del presente articolo 8).

Entro i 20 giorni lavorativi successivi al ricevimento della Comunicazione per la Prima Offerta, i soci destinatari della stessa avranno il diritto di presentare al Socio Trasferente una proposta scritta (la "Prima Offerta"), da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. all'indirizzo del Socio Trasferente, così come risultante dal libro soci, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con copia al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, per l'acquisto di tutti (e non meno di tutti) i Titoli oggetto della Comunicazione per la Prima Offerta con espressa indicazione: (i) del prezzo complessivamente proposto e delle modalità di pagamento, (ii) che tale offerta è da intendersi ferma ed irrevocabile per un periodo di almeno 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte del Socio Trasferente, e (iii) di ogni altro termine o condizione di tale proposta.

Qualora nessuna Prima Offerta sia stata presentata entro il predetto termine di 20 giorni lavorativi, ovvero nessuna delle Prime Offerte presentate siano state accettate in maniera incondizionata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'indirizzo del socio proponente tale Prima Offerta, così come risultante dal libro soci, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, - con copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione - entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del predetto termine di 20 giorni lavorativi, il Socio Trasferente, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo (B) del presente articolo 8), ove applicabile, avrà il diritto di trasferire a terzi i Titoli oggetto della Comunicazione per la Prima Offerta - sempreché tale trasferimento avvenga a condizioni più vantaggiose e a termini più favorevoli per il Socio Trasferente rispetto a quelli contenuti nelle Prime Offerte eventualmente presentate - entro i 120 giorni successivi alla scadenza del predetto termine di 20 giorni lavorativi, restando inteso che tale termine di 120 giorni si considererà rispettato qualora entro tale termine il Socio Trasferente abbia stipulato con il terzo acquirente un contratto ad efficacia differita (per non oltre 6 mesi) condizionato all'ottenimento di eventuali autorizzazioni richieste dalla legge. Qualora il Socio Trasferente sia anche un Socio di Controllo ai sensi del successivo paragrafo (B), troverà applicazione quanto previsto in quest'ultimo paragrafo, anche in deroga rispetto a quanto previsto dal penultimo capoverso del presente paragrafo (A2).

(B) Senza pregiudizio per quanto previsto ai precedenti paragrafi (A1) e (A2) ed al successivo paragrafo (C) del presente articolo 8), a decorrere dalla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, nel caso in cui il Socio Trasferente sia un socio di controllo (o controllato da un'altra società che esercita il controllo sulla società) (il "Socio di Controllo") - intendendosi per "controllo" la nozione di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e oggetto di detto trasferimento sia un numero di Titoli tale per cui il Socio di Controllo, per effetto del suddetto trasferimento, perderebbe la qualifica di Socio di Controllo ai sensi dell'art. 72 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (la "Partecipazione Rilevante"), gli altri soci (diversi dal socio che abbia eventualmente presentato la Prima Offerta ove questa sia stata accettata dal Socio Trasferente (di

seguito il "Socio Acquirente"), con riferimento al suddetto trasferimento, avranno il diritto di trasferire al terzo potenziale acquirente (incluso tra essi il Socio Acquirente) tutti, e non solo parte, dei propri Titoli (il "Diritto di Covendita") agli stessi termini e condizioni previsti per il trasferimento della Partecipazione Rilevante.

Pertanto, quale condizione di efficacia del trasferimento della Partecipazione Rilevante, il Socio di Controllo dovrà, nella Comunicazione per la Prima Offerta o in altra comunicazione scritta da inviarsi secondo le stesse modalità, (a) indicare il nome del/i potenziale/i acquirente/i (il "Terzo Potenziale Acquirente"), il numero di Titoli facenti parte della Partecipazione Rilevante, il prezzo e gli altri termini e condizioni del suddetto trasferimento, (b) far sì che il Terzo Potenziale Acquirente faccia pervenire agli altri soci una proposta di acquisto, irrevocabile per un termine di almeno 60 giorni, avente ad oggetto tutti i Titoli di proprietà degli altri soci, ai medesimi termini e condizioni previsti per il trasferimento della Partecipazione Rilevante, e (c) far sì che, ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., il Terzo Potenziale Acquirente acquisti, ove gli altri soci abbiano accettato l'offerta di cui alla precedente lettera (b), tutti i Titoli di proprietà di tali altri soci. Gli altri soci potranno accettare la proposta di acquisto del Terzo Potenziale Acquirente mediante comunicazione scritta da inviarsi al Socio di Controllo ed al Terzo Potenziale Acquirente – con in copia il Presidente del Consiglio di Amministrazione – entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per la Prima Offerta ovvero, a seconda dei casi, della comunicazione inviata dal Socio di Controllo agli altri soci e contenente le informazioni indicate alla precedente lettera(a). Il trasferimento dei Titoli oggetto della Partecipazione Rilevante e di proprietà degli altri soci che abbiano accettato la proposta di acquisto del Terzo Potenziale Acquirente dovrà avvenire in un unico contesto, con contestuale pagamento del prezzo.

Qualora uno o più degli altri soci non abbiano inviato alcuna comunicazione entro il predetto termine di 60 giorni, il Socio di Controllo sarà libero di trasferire al Terzo Potenziale Acquirente la Partecipazione Rilevante entro i 120 giorni successivi alla scadenza di tale termine di 60 giorni – restando inteso che il predetto termine di 120 giorni si considererà rispettato qualora entro la relativa scadenza il Socio di Controllo abbia stipulato con il Terzo Potenziale Acquirente un contratto ad efficacia differita (per non oltre 6 mesi) o condizionata all'ottenimento di autorizzazioni richieste dalla legge – ad un prezzo per titolo e, in generale, a termini e condizioni equivalenti a quelli indicati dal Terzo Potenziale Acquirente nella propria offerta. Qualora il trasferimento al Terzo Potenziale Acquirente non abbia luogo in conformità a quanto indicato nel presente articolo e nei termini quivi previsti, il Socio di Controllo non potrà più trasferire la Partecipazione Rilevante se non previo esperimento della procedura riferita al diritto di Prima Offerta, ove applicabile, e al Diritto di Covendita di cui al presente articolo 8.

(C) Le limitazioni al trasferimento dei Titoli indicate nei paragrafi (A) e (B) del presente articolo 8) non troveranno applicazione nei seguenti casi: (i) in caso di trasferimento anche solo di parte dei Titoli tra un Socio Rilevante che non sia il Socio di Controllo e il Socio di Controllo, (ii) in caso di trasferimento della totalità (e non anche solo di parte) dei Titoli da un

Socio Rilevante a favore di una società interamente partecipata e controllata dalla, controllante la, o soggetta al controllo del medesimo soggetto controllante il, Socio Rilevante cedente, fermo restando che il trasferimento dovrà essere risolutivamente condizionato alla cessazione del rapporto di integrale partecipazione e controllo, e (iii) ove vi sia il consenso unanime dei Soci Rilevanti al trasferimento (i "Trasferimenti Consentiti").

(D) Ai soci non è riconosciuto il diritto di recedere dalla società in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei Titoli.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 9) L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10) L'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene in prima ed in seconda convocazione con le formalità di legge, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'avviso deve essere recapitato ai soci mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza di avviso di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 2364 cod. civ., l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà, la società dovrà darne evidenza nell'ambito della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. e comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della dilazione, ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante, come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di compensi basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ed in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 11) I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

Le società legalmente costituite possono farsi rappresentare, oltre che da

coloro che ne hanno la legale rappresentanza, da persona munita di delega scritta a firma del legale rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12) Le riunioni dell'Assemblea – qualora il presidente dell'Assemblea o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – previa specificazione nell'avviso di convocazione, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente dell'Assemblea e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina, su proposta del presidente dell'assemblea, un segretario, anche non socio e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli azionisti intervenuti o fra i sindaci.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal Notaio.

Art. 14) Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo 14, l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si costituiscono e deliberano ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

È tuttavia necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'87% del capitale sociale per le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie:

- modifiche dello statuto della società ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) operazioni di fusione o scissione, (b) aumenti del capitale sociale (salvi i casi in cui siano finalizzati al soddisfacimento dei requisiti regolamentari vigenti in materia di solvibilità e/o derivino da provvedimenti dell'IVASS) e riduzioni del capitale sociale (salvi i casi di riduzione obbligatoria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ.), (c) piani di stock option, in quanto di competenza assembleare, o altre operazioni che abbiano un effetto di possibile diluizione dei soci nel capitale sociale della società, e (d) emissione di strumenti finanziari partecipativi, ma in ogni caso con esclusione di ogni modifica dello statuto richiesta o necessitata da provvedimenti normativi o dalle competenti autorità di vigilanza;
- emissione e/o conversione di azioni di categoria speciale, nonché emissione di obbligazioni convertibili e/o di warrants;
- azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della società;
- determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione di importo annuo complessivo superiore ad Euro 1.000.000,00.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed è composto da 9 membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione dei soci che rappresentano almeno l'87% del capitale sociale, avviene sulla base di liste presentate dai soci. Ciascuna lista dovrà contenere l'indicazione di un numero minimo di 4 candidati e di un numero massimo di 9 candidati, elencati mediante un numero progressivo.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti e soddisfare i criteri di idoneità stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e il rispetto dell'equilibrio fra generi richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente, con arrotondamento nel caso di numero non intero all'unità inferiore se il primo decimale risulti pari o inferiore a cinque, diversamente con arrotondamento all'unità superiore. In ogni caso il numero degli amministratori indipendenti non può essere inferiore a due.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della società.

Le liste – sottoscritte dai soci che le hanno presentate, corredate dei *curricula* professionali, contenenti un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea – dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 5 giorni precedenti a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.

Ciascuna lista che contenga un numero di candidati uguale a 4 deve presentare almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente e un candidato appartenente al genere meno rappresentato all'interno della lista medesima, ai quali devono essere assegnati i primi 2 numeri progressivi in lista; nel caso in cui il medesimo candidato soddisfi il requisito di indipendenza e appartenga al genere meno rappresentato all'interno della lista, allo stesso deve essere assegnato il primo numero progressivo di lista.

Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 4 deve presentare almeno un candidato indipendente e 2 candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista medesima, ai quali devono essere assegnati i primi 3 numeri progressivi in lista; nel caso in cui un medesimo candidato soddisfi il requisito di indipendenza e appartenga al genere meno rappresentato all'interno della lista, allo stesso deve essere assegnato il primo numero progressivo di lista.

Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate ed i voti eventualmente espressi in Assemblea in relazione alle medesime saranno ri-

tenuti come non espressi.

I soci potranno presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, 5 amministratori;
- (b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, 2 amministratori;
- (c) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il terzo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, 2 amministratori.

Qualora sia presentata o ammessa alla votazione una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista.

Qualora siano presentate o ammesse alla votazione due sole liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, 5 amministratori, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, i restanti 4 amministratori.

Nel caso in cui, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate, non fosse raggiunto il numero di 9 amministratori previsto dal presente Statuto, per la nomina del/dei restante/i amministratore/i sarà convocata una nuova Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste dalla legge, ferma restando la necessità di assicurare una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente al numero di amministratori indipendenti e all'equilibrio fra generi.

Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alla votazione nessuna lista, sarà convocata una nuova Assemblea, procedendosi con il sistema del voto di lista sopra indicato. Qualora anche in questo caso non dovesse essere presentata o ammessa a votazione nessuna lista, non si procederà con il sistema di voto di lista, ma con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea. Qualora si sia proceduto alla nomina degli amministratori sulla base del sistema di lista sopra indicato e siano state presentate o ammesse alla votazione almeno tre liste (a) il Presidente sarà, con rotazione su base triennale o, qualora la durata del Consiglio di Amministrazione sia inferiore a tre esercizi, con rotazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, il candidato designato per tale carica nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti ovvero il candidato designato per tale carica nella lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti, (b) uno dei Vice Presidenti sarà il candidato designato per tale carica nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e (c) uno dei Vice Presidenti sarà con rotazione su base triennale o, qualora la durata del Consiglio di Amministrazione sia inferiore a tre anni, con rotazione alla scadenza del Consiglio di Ammini-

strazione, il candidato designato a tale carica nella lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti ovvero il candidato designato a tale carica nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Nel caso in cui, invece, la nomina degli amministratori sia avvenuta sulla base del sistema di lista sopra descritto, ma siano state presentate o ammesse alla votazione solo due liste, il Presidente sarà il candidato designato per tale carica nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti ed uno dei Vice Presidenti sarà il candidato designato per tale carica nella medesima lista, mentre l'altro Vice Presidente sarà il candidato designato per tale carica nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora sia stata presentata una sola lista, il Presidente ed i due Vice-Presidenti saranno i candidati designati per dette cariche nell'unica lista presentata e votata.

Ove la procedura di voti per liste non si sia resa necessaria in virtù di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo 15, anche la nomina da parte dell'Assemblea del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione avverrà con la maggioranza ivi indicata.

Il Presidente ed i membri così eletti restano in carica per tre esercizi o per il diverso minore periodo determinato dall'Assemblea, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora lo stesso permanga in capo al numero minimo di amministratori previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Art. 16) Qualora la nomina degli amministratori sia avvenuta senza il voto di lista e nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi ragione, un amministratore, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile nonché nel rispetto dell'ulteriore normativa *pro tempore* vigente.

In tal caso, la prima Assemblea utile successiva alla cooptazione provvederà ad integrare il Consiglio di Amministrazione senza ricorso al voto di lista con deliberazione dei soci che rappresentino almeno l'87% del capitale sociale.

Qualora invece la nomina degli amministratori sia avvenuta sulla base del sistema di lista, in sede di cooptazione il candidato alla sostituzione sarà, ove presente, il primo candidato non eletto della medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato la cui nomina consentirebbe di assicurare una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente al numero di amministratori indipendenti e all'equilibrio fra generi. La successiva Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio.

Qualora non residui nella predetta lista un candidato non eletto in precedenza tale da assicurare una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente al numero di amministratori indipendenti e all'equilibrio fra generi, o questi non sia più disposto ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione non provvede alla cooptazione e convoca d'urgenza l'Assemblea perché provveda – con le maggioranze in appresso indicate – alla sostituzione dell'ammini-

stratore cessato su proposta del socio che aveva presentato – o dei soci che avevano concorso a presentare – la lista dalla quale era stato tratto l'amministratore cessato stesso. La delibera dell'Assemblea viene assunta con le maggioranze di legge, e senza dunque il ricorso al voto di lista.

Resta comunque ferma, in tutti i casi di sostituzione di cui al presente articolo, la necessità di assicurare (i) che, ad esito della votazione, la composizione del Consiglio di Amministrazione venga reintegrata nel rispetto della composizione iniziale risultante dalla Assemblea originaria di nomina (al fine di mantenere inalterata la rappresentanza proporzionale della compagine societaria all'interno del Consiglio, come risultante in sede di prima nomina) nonché (ii) la presenza di amministratori indipendenti e il rispetto dell'equilibrio fra i generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente.

Qualora non sia possibile tale deliberazione oppure vengano a mancare due o più amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'articolo 15 che precede. Nel frattempo gli stessi possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15, elegge, tra i propri membri, un Presidente e due Vice Presidenti nel rispetto delle previsioni ivi indicate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un amministratore delegato che verrà scelto, qualora la nomina degli amministratori sia avvenuta sulla base del sistema di lista descritto nel precedente articolo 15, tra gli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dell'unica lista presentata e votata.

L'amministratore delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Le cariche si intendono attribuite fino alla scadenza del mandato di amministratore.

Il Consiglio potrà nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi componenti.

Il Consiglio istituisce un Comitato Investimenti avente funzione consultiva, ne nomina i membri, che possono non essere amministratori, e ne approva il regolamento. Il Consiglio costituisce altresì al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.

Art. 18) La rappresentanza legale della società spetta al Presidente, congiuntamente ai Vice Presidenti in caso di impedimento del Presidente, nonché all'amministratore delegato (se nominato) nei limiti dei poteri ad esso conferiti. La rappresentanza, anche legale, può essere delegata singolarmente ai dipendenti dell'impresa e a terzi.

L'amministratore delegato potrà delegare la rappresentanza, anche legale, ai fini della sottoscrizione delle polizze singolarmente al Direttore Generale, a dirigenti, impiegati od agenti della società.

Le deleghe di cui al presente articolo saranno pubblicate a norma di legge.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Segnatamente saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie:

- a. l'eventuale nomina del Direttore Generale e la determinazione del relativo compenso, con facoltà di delegare allo stesso la deliberazione e/o l'esecuzione di singoli atti di gestione;
- b. la definizione delle linee di politica aziendale per gli investimenti ed i disinvestimenti;
- c. la nomina dei dirigenti e la determinazione del relativo stipendio e attribuzioni;
- d. l'approvazione del budget annuale e l'approvazione e la modifica dei business plan pluriennali;
- e. l'istituzione di agenzie e rappresentanze e la determinazione dei rispettivi titolari, il conferimento ai rappresentanti esteri dei poteri e delle funzioni richieste dalle leggi e regolamenti dei rispettivi stati;
- f. la definizione dell'"asset allocation" strategica relativa agli attivi posti a copertura delle riserve tecniche;
- g. l'istituzione, il trasferimento o la soppressione, sia in Italia che all'estero, di succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze (ad esclusione della sede operativa delle società);
- h. la sottoposizione dei bilanci all'approvazione dell'Assemblea;
- i. la convocazione dell'Assemblea, tanto in adunanza ordinaria, quanto straordinaria, e la determinazione del relativo ordine del giorno, salvo quanto previsto al successivo articolo 20;
- l. l'autorizzazione ad acquisti, alienazioni, costituzioni di servitù, ed ogni operazione relativa alle ipoteche o immobili;
- m. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- n. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- o. il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale;
- p. le materie di cui al successivo articolo 20 per le quali è previsto un quorum deliberativo qualificato.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale, anche in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione dovrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 20) Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, nel luogo di volta in volta designato.

Dovrà essere convocato ogni volta ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi

almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto ad un giorno.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, previa specificazione nell'ordine del giorno, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo 20, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

È tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 7 amministratori per le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie, purché consti il voto favorevole di: **(a)** almeno 1 amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti e **(b)** di almeno 1 amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il terzo maggior numero di voti ovvero, nel caso di presentazione di sole due liste, purché consti il voto favorevole di almeno 2 amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti:

(i) qualsiasi proposta da sottoporre all'Assemblea dei soci della società avente all'ordine del giorno, ovvero qualsiasi delibera relativa a, le materie elencate nel precedente articolo 14, secondo comma;

(ii) la partecipazione alla costituzione di società, l'acquisto e/o cessione e/o trasferimenti a qualsiasi titolo e comunque atti di disposizione di partecipazioni, obbligazioni convertibili, diritti alla sottoscrizione di azioni o quote ed ogni altro titolo convertibile in, o permutabile con, azioni o quote, rami di azienda o portafogli assicurativi, in qualunque forma effettuati, con esclusione (x) degli acquisti e/o cessioni di partecipazioni (a) per ragioni di tesoreria; o (b) quali attivi che vengono posti a copertura delle riserve tecniche, o (c) di valore inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione e sempre che, a livello aggregato in un singolo esercizio, non eccedano il valore di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e (y) di qualunque operazione di cessione, a favore di soggetti diversi da quelli per i quali troverebbe applicazione quanto previsto dal successivo paragrafo (iii), di rami di azienda relativi ad agenzie o reti di agenti o portafogli assicurativi riferibili ad agenzie o reti agenziali;

(iii) qualsiasi operazione c.d. infragruppo o con parti correlate (con esclusione, per mera chiarezza, delle proposte di distribuzione di dividendi) di valore superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione e sempre che, a livello aggregato in un singolo esercizio, non eccedano il valore di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) avente come controparte una società o persona indicata nell'articolo 5 del Regolamento I-VASS n. 30/2016, incluse, altresì, limitatamente ai termini economici e agli altri termini e condizioni (esclusivamente ove abbiano una rilevanza sostanziale) le deliberazioni relative ai contratti di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche e degli attivi facenti parte del patrimonio libero dell'impresa;

(iv) determinazione e modifica delle deleghe all'amministratore delegato e al Direttore Generale;

(v) qualsiasi delibera in merito al voto da esprimersi nelle assemblee, o nelle decisioni da assumersi da parte dei soci, delle società controllate ai sensi dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a prescindere dalle modalità utilizzate per l'assunzione di tali decisioni, aventi ad oggetto (a) le materie elencate nel precedente articolo 14, secondo comma e (b) la nomina delle cariche sociali della propria controllata Arca Assicurazioni S.p.A.;

(vi) l'emissione di obbligazioni non convertibili, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e non;

(vii) il trasferimento della sede operativa della società;

(viii) la determinazione delle funzioni consultive del Comitato Investimenti;

(ix) l'assunzione di decisioni concernenti le determinazioni di indirizzo, nell'ambito dell'attività di coordinamento e la direzione delle società controllate, ogni qualvolta gli organi preposti di una società controllata debbano assumere decisioni nelle medesime materie di cui al presente articolo 20, per le quali è previsto un quorum deliberativo qualificato;

(x) la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge.

Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, verranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto funzione di segretario.

Art. 21) Gli amministratori percepiscono, oltre al rimborso delle spese, l'eventuale compenso il cui importo sarà determinato dall'Assemblea.

Art. 22) Ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, se nominati, può essere attribuita la firma sociale per gli affari ad essi delegati.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23) Il Collegio Sindacale è nominato, salvo diversa deliberazione dei soci che rappresentano almeno l'87% del capitale sociale, sulla base di liste presentate dai soci ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti e soddisfare i criteri di idoneità alla carica previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa *pro tempore* vigente, con arrotondamento nel caso di numero non intero all'unità inferiore se il primo decimale risulti pari o inferiore a cinque, diversamente con arrotondamento all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della società.

Le liste – sottoscritte dai soci che le hanno presentate, corredate dei *curricula* professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento

che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea – dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste si compongono ognuna di 2 sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non inferiore a uno per ciascuna sezione e complessivamente non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono presentare, al primo posto di ciascuna sezione, un candidato iscritto nel registro dei revisori legali che abbia esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente, le liste che – considerando entrambe le sezioni – presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 devono includere, ai primi 2 posti della o delle sezioni dove sono indicati almeno 2 candidati, soggetti di genere diverso.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.

Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate ed i relativi voti eventualmente espressi in Assemblea in relazione alle medesime saranno ritenuti come non espressi.

I soci potranno presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla prima e dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti rispettivamente, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle relative sezioni, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(b) dalla prima e dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti rispettivamente, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle relative sezioni, il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente.

Qualora sia presentata o ammessa alla votazione una sola lista, risulteranno eletti i sindaci elencati in tale lista.

Nel caso in cui, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate, non fosse raggiunto il numero di membri previsto dal presente statuto, sarà convocata una nuova Assemblea, che eleggerà con le maggioranze previste dalla legge il/i sindaco/i mancante/i, ferma restando la necessità di assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio fra generi.

Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alla votazione nessuna lista sarà convocata una nuova Assemblea, procedendosi con il sistema del voto di lista sopra indicato. Qualora anche in questo caso non dovesse essere presentata o ammessa la votazione alcuna lista, non si procederà

con il sistema di voto di lista ma con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, restando inteso che, qualora il sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente che subentrerà a quest'ultimo assumerà, altresì, tale carica di Presidente del Collegio Sindacale. Il sindaco così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea, che deciderà se confermare o meno il suddetto sindaco quale membro effettivo del Collegio Sindacale e provvederà all'integrazione del Collegio Sindacale stesso. La nomina del nuovo sindaco (supplente o effettivo a seconda che l'Assemblea dovesse decidere di confermare o meno, quale membro effettivo del Collegio Sindacale, il sindaco subentrato al sindaco cessato) avverrà nella successiva Assemblea che dovrà provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto della procedura di voto di lista sopra indicata, salvo diversa deliberazione dei soci che rappresentano almeno l'87% del capitale sociale, restando inteso che il suddetto sindaco sarà tratto:

(i) dalla lista arrivata prima per numero di voti, qualora il sindaco cessato sia stato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell'elezione del Collegio Sindacale, ovvero (ii) dalla lista arrivata seconda per numero di voti, qualora il sindaco cessato sia stato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti in occasione dell'elezione del Collegio Sindacale (trattandosi in tal caso del Presidente del Collegio Sindacale ovvero di un sindaco supplente e restando inteso che, qualora il sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente che subentrerà a quest'ultimo assumerà, altresì, tale carica di Presidente del Collegio Sindacale).

Resta fermo che, qualora il subentro del sindaco supplente non garantisca il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio fra generi, si provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea affinché quest'ultima provveda alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente articolo.

Non possono essere nominati sindaci – o, se eletti, decadono dall'incarico – coloro per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. nonché dell'art. 2399 c.c., o di incompatibilità ai sensi della vigente normativa di settore, oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

L'Assemblea provvede altresì alla determinazione, a norma di legge, degli emolumenti spettanti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale – qualora il presidente ne accerti la necessità – possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24) L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione abilitata, conformemente al dettato del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 25) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali per le società di assicurazione.

Art. 26) Oltre alla riserva legale si possono costituire altri fondi di riserva straordinari e speciali.

Art. 27) Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alla riserva legale nelle misure stabilite dalla legge, sono distribuiti ai soci, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Art. 28) I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divengono esigibili, saranno prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29) Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 30) Eseguita la liquidazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra gli azionisti, in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO IX

DISCIPLINA GENERALE

Art. 31) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

F.to Fabio Cerchiai

F.to Andrea Lanza L.S.